

**Edizione di giovedì 11 Febbraio 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 febbraio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **AGEVOLAZIONI**

**Il mantenimento del diritto al credito d'imposta investimenti in beni strumentali**  
di Debora Reverberi

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Fringe benefit autovetture: perché complicare le cose?**  
di Fabio Landuzzi

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Scissione: le beneficiarie rispondono illimitatamente per i debiti tributari**  
di Lucia Recchioni

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi**  
di Francesca Dal Porto

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Che cos'è un'attività professionale? La tassonomia delle professioni di Von Nordenflycht**  
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 febbraio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **29esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come si consueva, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**.

Successivamente l’attenzione si è quindi soffermata sulle **modalità di integrazione dell’imposta di bollo** sulle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle entrate, mentre, nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**” sono state analizzate le novità introdotte dalla **Legge di bilancio 2021** con riferimento al **bonus mobili**.

La sessione **approfondimento**, infine, è stata dedicata alla **sospensione della riscossione** e alle **nuove possibilità di rateizzazione**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN UN’UNITÀ CONDOMINIALE**

**2. IL BONUS MOBILI SI MOLTIPLICA PER IL NUMERO DI UNITÀ**

**1. CESSIONE BONUS RISTRUTTURAZIONE: DETRAIBILI LE SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI?**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### **Imposta di bollo integrata dall'Agenzia delle entrate**

---

***Con quali criteri l'Agenzia delle entrate riterrà l'imposta di bollo dovuta (anche se non esposta in fattura)?***

**P.O.**

---

I criteri sono individuati dalle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento 04.02.2021.

In estrema sintesi, verranno selezionate le fatture per le quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- sommatoria degli importi superiore a 77,47 euro;
- indicazione dei codici natura N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette), oppure N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili), oppure N4 (operazioni esenti);
- mancato richiamo alla codifica idonea ad indicare il possibile non assoggettamento all'imposta di bollo.

Le Specifiche tecniche richiamano poi una serie di condizioni al ricorrere delle quali le fatture elettroniche non sono comunque selezionate (ad esempio, quando il "Tipo Documento" indica l'integrazione della fattura/autofattura, oppure quando vengono segnalati speciali "Regimi fiscali").

## # 9

### **La sostituzione della caldaia fa scattare il bonus mobili**

---

***È possibile usufruire del bonus mobili in caso di sostituzione della caldaia con sconto in fattura?***

**B. F.**

---

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, costituisce un intervento di manutenzione straordinaria che consente di beneficiare del bonus mobili (si veda, sul punto, la circolare AdE 19/E/2020, pag. 302).

La circostanza che sia stato riconosciuto lo sconto in fattura (e che le spese non siano esposte in dichiarazione) non impedisce inoltre la fruizione del bonus.

## # 8

### **Figlio convivente: bonus ristrutturazione spettante**

---

***Coniugi conviventi in un immobile con figlio. Un coniuge è proprietario di altro immobile da destinare al figlio sul quale si intende effettuare ristrutturazione con spese e detrazioni a carico del figlio. È necessario stipulare contratto di comodato?***

**G. P.**

---

È necessario verificare se il figlio, alla data dell'intervento, sia convivente. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione è infatti riconosciuta al familiare convivente con il possessore dell'immobile, se ha sostenuto le spese per l'intervento (e anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile).

L'immobile sul quale si effettuano gli interventi non deve essere necessariamente l'abitazione principale, essendo sufficiente che si tratti di uno degli immobili in cui si esplica il rapporto di convivenza (dunque, gli interventi sulla casa-vacanze generano spese detraibili anche in capo al familiare, mentre non è riconosciuto il bonus ristrutturazione in caso di immobile dato in uso a soggetti terzi).

## # 7

### **Bonus mobili e interventi sulle parti comuni**

---

***Nel caso di un intervento su parti comuni spetta il bonus mobili?***

**L.R.**

---

Sì, ma in questo caso risulta possibile beneficiare del bonus mobili soltanto per l'arredo delle parti comuni (si pensi, ad esempio, all'abitazione del custode).

I singoli condòmini potranno quindi usufruire pro quota della detrazione per le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, ma non potranno detrarre le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

## # 6

### Sospensione dell'attività di riscossione

---

***Non ho capito se un contribuente con cartelle esattoriali con rate non versate inferiore a 10, potrebbe chiedere una nuova dilazione per tutto o solo per le rate scadute?***

**B. L.**

---

Come noto, è possibile beneficiare del periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021) per il pagamento delle rate delle cartelle di pagamento, le quali devono essere versate comunque entro il 31 marzo 2021.

Per agevolare i contribuenti è stata prevista un'estensione da 5 a 10 del numero massimo di rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Quindi, nel caso di specie, non essendo intervenuta la decadenza, il contribuente potrà proseguire con il suo piano di rateazione e non dovrà chiederne un altro.

Se, invece, il piano di rateizzazione era decaduto prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il contribuente può, entro il 31.12.2021, presentare una nuova richiesta di dilazione senza dover saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

## # 5

### Bonus mobili non trasferibile

---

***Trasferimento del bonus ristrutturazione a seguito di vendita. Si trasferisce anche il bonus mobili?***

**D.D.A.**

---

No, il bonus mobili non utilizzato non si trasferisce in caso di decesso del contribuente (venendo così definitivamente perso), né in caso di cessione dell'immobile (anche se è previsto il trasferimento del bonus ristrutturazioni).

Resta tuttavia riconosciuta al venditore la possibilità di beneficiare delle residue quote del bonus mobili anche nel caso di cessione dell'abitazione oggetto di ristrutturazione.

## # 4

### Contributi regionali e compilazione Quadro RS

---

***Al di là della tassazione, la sovvenzione regionale va indicata nel quadro RS «Aiuti di Stato»?***

**F.G.**

---

I contribuenti che hanno ricevuto contributi regionali per far fronte alla carenza di liquidità generata dai danni causati dall'epidemia Covid-19 devono far riferimento alla qualificazione della suddetta sovvenzione al fine di poter individuare se la stessa deve essere indicata nel quadro RS del Modello Redditi.

Sul punto è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 79/2021, ricordando che i contribuenti non sono chiamati alla compilazione del quadro RS soltanto se la sovvenzione risulta non riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") ovvero non rientra tra le ipotesi di aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

## # 3

### Sostituzione della caldaia in un'unità condominiale

---

***In caso di intervento di sostituzione della caldaia teoricamente qualificabile come "trainante" in un appartamento sito in un condominio: 1) spetta il "superbonus" 110% o la semplice detrazione 50%? 2) e il bonus mobili? Solo nel 2° caso?***

**ST.ASS.B.-T.**

---

La sostituzione di una caldaia in un'unità immobiliare in condominio non costituisce intervento trainante.

Sono infatti qualificabili come "trainanti" soltanto i seguenti interventi:

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (nel rispetto di determinati requisiti tecnici previsti),
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi

autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (nel rispetto dei requisiti tecnici previsti).

Quindi, se non si tratta di un'unità funzionalmente indipendente, non si configurano i presupposti per poter beneficiare del superbonus.

Il bonus mobili, invece, si ritiene spettante, se l'intervento si qualifica come di manutenzione straordinaria.

## # 2

### Il bonus mobili si moltiplica per il numero di unità

---

***Bonus mobili: se ci sono più unità ristrutturate il limite del bonus vale per singola unità?***

**ST.M. DOTT.COMM.ASS.**

---

Il limite di 16.000 euro va riferito alla singola unità immobiliare.

Come chiarito, infatti, dalla circolare AdE 7/E/2018 il limite è “*correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di «ristrutturazione», comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori*”.

## # 1

### Cessione bonus ristrutturazione: detraibili le spese per le prestazioni professionali?

---

***Il costo sostenuto dal contribuente per la comunicazione dell'opzione sconto/cessione credito per spese ristrutturazione/ecobonus (no 110%), quindi senza visto conformità, è detraibile al 50%-65%?***

**B. M.**

---

Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020 (dedicato al superbonus), “*Rientrano tra le*

*spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”.*

Le medesime disposizioni non sono richiamate dall'articolo 121 D.L. 34/2020 che disciplina la cessione delle altre detrazioni e lo sconto in fattura (la disposizione normativa da ultimo citata, tra l'altro, non prevede nemmeno gli stessi adempimenti richiesti per il superbonus).

Rilevano, dunque, le disposizioni generali in materia di bonus ristrutturazione, con riferimento alle quali risultano essere detraibili soltanto le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, nonché le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>





## AGEVOLAZIONI

### ***Il mantenimento del diritto al credito d'imposta investimenti in beni strumentali***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ai sensi della disciplina previgente ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex [articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli **obblighi previsti ex lege per dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**.

L'[articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), in totale continuità con la disciplina previgente dell'[articolo 1, comma 195, L. 160/2019](#), prevede infatti una **serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio**:

- **per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0**, materiali e immateriali, **conservare le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene, recanti la dicitura di "bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020"**;
- **per investimenti in beni 4.0**, materiali e immateriali, **produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità** da cui risulti **il possesso delle caratteristiche tecniche** per l'inclusione negli elenchi degli [allegati A e B](#) annessi alla [L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017) **e l'avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato**;
- **per investimenti in beni 4.0**, materiali e immateriali, **aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro**, in alternativa alla perizia o all'attestato di conformità, produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa** ai sensi del **P.R. 445/2000**, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l'inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla [L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l'avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la **comunicazione al Mise** prevista **per i soli investimenti in**

**beni 4.0** dal [comma 1059](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 e dal [comma 191](#) dell'articolo 1 L. 160/2019, che **non incide né sul diritto all'applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito**, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.

La predisposizione e l'invio della comunicazione al Mise sarà possibile **a consuntivo con la pubblicazione dell'atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.**

**Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati** il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà avere cura di **monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione** per quanto concerne:

- l'eventuale cessione a titolo oneroso;
- l'eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
- il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d'imposta in esame venga **distolto dall'originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell'agevolazione** poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.

La nuova disciplina, all'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#), ha ereditato infatti il c.d. **meccanismo di recapture**, secondo modalità analoghe all'[articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#), disponendo che **al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all'estero, scatti il recupero dell'intera agevolazione spettante in relazione al bene.**

**In caso di recapture** il credito d'imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e **il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato**, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, **senza applicazione di sanzioni e interessi.**

**Il periodo di osservazione** in cui il contribuente deve astenersi dall'alienazione o delocalizzazione del bene ha una **durata** circoscritta:

- **fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;**
- **fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.**

Ne deriva che **in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall'originaria funzione fino al 31.12.2022**, mentre in caso di interconnessione a inizio

**2021 fino al 31.12.2023.**

Esistono **due casi di deroga alla regola generale di recupero dell'agevolazione:**

- **effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0** oggetto di cessione, **nel medesimo periodo d'imposta**, con un bene nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste dall'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016, **previa analoga attestazione dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell'interconnessione**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#);
- **destinazione del bene all'utilizzo in più sedi produttive** e, pertanto, **temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato** senza che si possa configurare una delocalizzazione all'estero, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell'Agenzia delle entrate all'[interpello n. 14 del 24.01.2020](#)).

**Non scatta** al contrario **il recupero dell'agevolazione in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda**, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 8/E/2019](#): **l'agevolazione continua in capo al cessionario** trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell'azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.

**Il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l'intera durata dell'incentivo**, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene **il requisito di interconnessione** il Mise, nella [circolare n. 177355 del 23.05.2018](#), ha precisato che ***"dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso"***.

Ne deriva la necessità che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che **il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell'agevolazione** ovvero:

- **nel quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale**, in relazione a investimenti di cui al [comma 189](#) dell'articolo 1 L. 160/2019;
- **nel triennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale**, in relazione a investimenti di cui al [comma 190](#) dell'articolo 1 L. 160/2019;
- **nel triennio decorrente dall'anno di interconnessione del bene**, in relazione a investimenti di cui ai [commi 1056, 1057 e 1058](#) dell'articolo 1 L. 178/2020.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Fringe benefit autovetture: perché complicare le cose?***

di **Fabio Landuzzi**



Si ricorderà che il [comma 632](#) dell'**articolo 1 L. 160/2019** (la **Legge di Bilancio 2020**) aveva modificato la lett. a) del comma 4 dell'[articolo 51 Tuir](#), mettendo mano alla **determinazione del compenso in natura (*fringe benefit*) del lavoratore dipendente** in caso di **assegnazione di un veicolo in uso promiscuo**.

La norma, come noto, è stata novellata secondo una **graduazione del *fringe benefit*** volta, da una parte, ad incentivare l'assegnazione ai lavoratori di auto caratterizzate da un **minore impatto ambientale** (misurato secondo le emissioni di CO2) e, dall'altra, a **penalizzare l'assegnazione** in uso promiscuo **di auto** ritenute invece **più impattanti**, sempre in termini di emissioni di CO2.

La norma ha tuttavia lasciato sul campo **non poche incertezze** che, pure a distanza del tempo trascorso, permangono tuttora e non agevolano di certo le **esigenze di certezza** nel rapporto fra **dipendente** (che nel caso specifico è il soggetto d'imposta), **datore di lavoro** (che agisce, fra l'altro, come sostituto d'imposta) ed **Erario**.

Che la **semplificazione** fosse alla base della ricerca di un **criterio convenzionale**, di **facile misurazione** ed **oggettivo**, non è affatto una fantasia, visto che questa necessità risale addirittura ai tempi del **D.Lgs. 314/1997** emanato in attuazione della **L. 662/1996**, recante la **delega al Governo** ad emanare uno o più Decreti Legislativi volti appunto a **"armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi"**; il tutto, come espresso dal Parere della Commissione Parlamentare Consultiva in materia di riforma fiscale, proprio **"in considerazione della difficoltà di determinare il valore normale di beni e servizi"**.

Ebbene, **uno dei temi aperti** della novella legislativa riguarda il destino, in termini di **quantificazione del *fringe benefit***, dei **veicoli già immatricolati prima della data del 1° luglio 2020**, ma **assegnati in uso promiscuo al dipendente dal 1° luglio 2020**.

Nell'apparente silenzio del Legislatore, l'Amministrazione, in occasione della [risoluzione 46/E/2020](#) si è limitata a riportare una considerazione di carattere generale secondo cui, in queste circostanze, ***“il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo (...), scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro”***.

La questione è stata poi ripresa nel recente **Telefisco 2021**, dove in risposta ad un quesito l'Amministrazione ha affermato che nel caso di veicolo immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal 1° luglio 2020, ***“dal valore del canone di leasing o del noleggio (ndr. e se il veicolo fosse di proprietà, perché non l'ammortamento?) pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno”***.

Calandoci **nel concreto**, quindi, secondo questa indicazione, per ogni mese di liquidazione del cedolino del lavoratore dovrebbe essere **misurata la percorrenza in termini di chilometri** per uso lavorativo, la quale risulterà dalla **relativa nota spese** del dipendente, soggetta ad approvazione secondo le procedure aziendali; a parte il **carico di lavoro amministrativo** che ciò implica per l'impresa per liquidare di volta in volta un *benefit* variabile, il siffatto metodo introduce un evidente **elemento di incertezza** e di **imprevedibilità della valorizzazione del benefit**, circostanza questa che tutti sanno essere **confliggente con l'opposta necessità di avere certezza del carico fiscale a cui è soggetto il lavoratore**, e dello speculare **costo aziendale** che deve sostenere in ultima analisi l'impresa.

È allora **legittimo domandarsi** se questa impostazione sia davvero **coerente con i principi della Legge delega** succitata, e se questa sia davvero **compatibile** con lo spirito di **semplificazione** introdotto sin da lontano 1997; inoltre, vi è anche da chiedersi se non si rischi, in questo modo, di condurre a **situazioni spiacevoli**, se non anche discriminatorie, riguardo alla posizione di quei **lavoratori dipendenti** che potrebbero subire **un carico fiscale maggiore** rispetto a quello di loro colleghi, e per avere avuto in assegnazione in uso promiscuo la stessa tipologia di **vettura**, per **farne il medesimo uso**, ma semplicemente per via della sua **data di immatricolazione** (anteriore al 1° luglio 2020).

Nella norma in commento, in verità, non sembra esservi una **assoluta preclusione** ad applicare anche alla fattispecie qui trattata la **valorizzazione convenzionale** prevista dalla disposizione previgente e da quella transitoria. Perciò, **nell'interesse di tutte le parti, in primis** dell'Erario stesso (per la **certezza del carico fiscale**), del lavoratore (per la **certezza della sua retribuzione netta**) e dell'impresa datore di lavoro (per la **certezza del costo aziendale** e del **corretto adempimento agli obblighi di sostituto d'imposta**), anche al caso in oggetto parrebbe potersi offrire una **risposta assai più semplice**, senza andare alla ricerca di logaritmi complicati che, nel futuro, rischiano di non fare altro che alimentare **un (per tutti) inutile contenzioso**.

E la risposta più semplice è quella che si ispira alla legge delega del 1996: valorizzare il *fringe benefit* nella **misura convenzionale** già prevista dalla previgente formulazione della lett. a), del

comma 4, dell'articolo 51, del Tuir (ovvero il 30% della percorrenza di 15 mila Km calcolato secondo le tabelle Aci).

Si parla molto di “**semplificazione**”, e allora perché non realizzarla?



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Scissione: le beneficiarie rispondono illimitatamente per i debiti tributari***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza n. 3233** della **Suprema Corte di Cassazione**, depositata ieri, **10 febbraio**, rappresenta un ottimo spunto per tornare ad analizzare il **regime di responsabilità illimitata e solidale**, in capo a **tutte le società partecipanti alla scissione**, riservato ai **debiti fiscali ante-scissione**: disciplina, questa, che si presenta **profondamente diversa** da quella prevista in **ambito codicistico** per la **generalità dei creditori della società scissa**.

Il caso riguarda una **S.r.l.** alla quale era stata notificata una **cartella di pagamento** (relativa a Ires e Irap) in qualità di **beneficiaria di una scissione societaria**, e, dunque, **coobbligata in solido con la società scissa**.

La **società** impugnava la **cartella di pagamento**, eccependo, tra l'altro, l'esistenza di una **specifica normativa di settore** ([l'articolo 173, comma 12, Tuir](#)) in forza della quale la cartella di pagamento doveva ritenersi illegittima, **non sussistendo alcuna responsabilità solidale**.

La **richiamata norma** stabilisce infatti che “*Gli **obblighi tributari** della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti **in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione***”.

Risultava pertanto dirimente, ad avviso dei ricorrenti, l'evidenza che il **debito erariale iscritto a ruolo non fosse stato assegnato dalla società scissa alla società beneficiaria**.

Le **tesi** esposte, tuttavia, non hanno trovato (giustamente) accoglimento nella **sentenza** in esame.

I **Giudici della Suprema Corte** hanno infatti evidenziato che il successivo [comma 13](#) dello stesso **articolo 173 Tuir** espressamente prevede che “*I controlli, gli **accertamenti** e ogni altro*

*procedimento relativo ai suddetti obblighi sono **svolti nei confronti della società scissa** o, nel caso di scissione totale, di quella **appositamente designata**... **Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito** e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”.*

Pertanto, chiariscono i Giudici, fermi restando gli **obblighi erariali in capo alla società scissa** (o alla società designata), **per i debiti fiscali rispondono sempre solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione**, fatto sempre salvo il **diritto di esercitare il regresso** nei confronti degli altri coobbligati.

Sul punto assume poi rilievo la previsione dell'[articolo 15 D.Lgs. 472/1997](#), con il quale si ripropone, in ambito **sanzionatorio**, lo stesso **principio di responsabilità solidale e illimitata**.

La **disposizione** da ultimo richiamata prevede infatti che, **nei casi di scissione anche parziale di società** od enti, **ciascuna società od ente è obbligato in solido** al pagamento delle somme dovute per **violazioni commesse anteriormente** alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Le norme testé citate dipingono dunque un **quadro molto diverso da quello previsto per la generalità dei creditori dalle disposizioni codicistiche**.

Ai sensi dell'[articolo 2506 quater cod. civ.](#), infatti, **ciascuna società è solidalmente responsabile** dei debiti della società scissa non soddisfatti, ma **soltanto nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto**.

La **stessa limitazione non è invece prevista in ambito tributario**, essendo la responsabilità solidale nei confronti del Fisco **senza limiti**, sia nell’ambito della **scissione parziale** che di quella **totale**.



## LAVORO E PREVIDENZA

### ***Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi***

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle novità più rilevanti della L. 178/2020, **articolo 1 commi da 386 a 400**, è l'istituzione, in via sperimentale per il **triennio 2021 – 2023**, della indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro), in favore dei **soggetti iscritti alla gestione separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#).

L'indennità è riconosciuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al **comma 1** dell'[articolo 53 Tuir](#).

Tali soggetti, per usufruire della nuova misura prevista, devono però possedere determinati **requisiti soggettivi**, indicati nel [comma 388](#):

- **non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;**
- **non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza** di cui al **L. 4/2019**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26/2019**;
- devono avere **prodotto un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **inferiore al 50 per cento** della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- **devono aver dichiarato**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **un reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- devono essere **in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria**;
- devono essere titolari di **partita Iva attiva da almeno quattro anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e per poterne avere diritto occorre presentare apposita **domanda**.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps **in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Nella domanda devono essere autocertificati i **redditi prodotti per gli anni di interesse**.

L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i **dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la domanda per la verifica dei requisiti**.

Il [comma 390](#) dell'**articolo 1** specifica che i **primi due requisiti previsti dal [comma 388](#)** devono essere presenti e mantenuti **anche durante il periodo di percezione dell'indennità**.

Per quanto riguarda **l'ammontare dell'indennità**, nel [comma 391](#) è stabilito che la stessa sia pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito dichiarato e certificato dall'Agenzia delle Entrate; in ogni caso è stabilito un limite massimo nella somma di Euro 800 e un limite minimo in Euro 250.

I limiti di importo sono comunque **annualmente rivalutati** sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La **decorrenza prevista** è dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l'indennità è erogata per **sei mensilità**.

Nel [comma 394](#) è altresì previsto che la prestazione possa essere richiesta **una sola volta nel triennio**.

La **cessazione della partita iva durante il periodo di percezione dell'indennità** determina l'immediata cessazione della stessa, con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività di lavoro autonomo.

**Dal punto di vista fiscale**, è stato previsto che l'indennità in oggetto non concorra alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

La **copertura del fabbisogno finanziario** derivante dall'istituzione di tale nuova indennità è demandata ad un aumento dell'aliquota di cui all'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#), **per i soggetti iscritti alla gestione separata**, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la **circolare Inps del 05.02.2021** è già stato previsto l'incremento delle aliquote contributive per il 2021 nei termini suddetti: ne consegue che per l'anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata sono:

- **25% aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti;**
- **0,72% aliquota contributiva aggiuntiva** per maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, congedo parentale, ecc.;
- **0,26% aliquota contributiva aggiuntiva per Iscro**, istituita dall'[articolo 1, comma 398, L. 178/2020](#).

Il [comma 400](#) prevede infine che l'erogazione dell'indennità in questione sia accompagnata dalla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale** da determinare, quanto a durata e caratteristiche, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Che cos'è un'attività professionale? La tassonomia delle professioni di Von Nordenflycht***

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Che cos'è un'attività professionale? L'avvocato o il commercialista è pacifico che siano attività professionali, ma l'agenzia pubblicitaria, il produttore di software, l'ospedale o l'ambulatorio, lo studio grafico, l'agenzia immobiliare, sono anch'esse attività professionali? E perché lo sono o non lo sono? Che cosa le accomuna e cosa le differenzia?

Vi è un interesse crescente per le attività professionali da parte del mondo accademico. Sono un qualcosa di diverso dalle aziende e quindi necessitano di teorie sull'organizzazione e sulla gestione diverse da quelle già sviluppate per le aziende (basti pensare allo studio associato, una forma esclusiva dei professionisti che non trova equivalenti nel mondo aziendale). Al tempo stesso sono però a queste ultime strettamente legate: le attività professionali sono attività ad alta intensità di conoscenza e, in una economia sempre più basata sulla conoscenza, potrebbero rappresentare il modello di quello che saranno nel prossimo futuro tutte le aziende. Quindi studiare la loro organizzazione e gestione è un qualcosa di molto rilevante, ma, ad oggi, non vi è ancora una chiara e condivisa definizione teorica di attività professionale.

Una delle più organiche ricerche su questo tema è stata compiuta da Andrew Von Nordenflycht in un paper del 2010 (What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms. Academy of management Review, 35(1), 155-174.). Von Nordenflycht ha raccolto e fuso la produzione accademica in tema di attività professionali ed ha sviluppato una teoria sulle caratteristiche distintive delle attività professionali e sulle loro implicazioni organizzative. In particolare, ha individuato 3 caratteristiche distintive: alta intensità di conoscenza, bassa intensità di capitale e presenza di personale professionalizzato. Sulla base di queste 3 caratteristiche effettua una tassonomia di 4 tipi di attività ad alta intensità di conoscenza.

Vediamo le 3 caratteristiche nel dettaglio.

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-tassonomia-professioni-von-nordenflycht>